



COMUNE DI BOLOGNA
Settore Gare
P.zza Liber Paradisus 10 – 40129 Bologna
Tel. 051-2193712 / 4349 - Fax 051-2193785

Bologna, lì 16/04/2013

Oggetto: ACCORDO QUADRO - CON UNICO OPERATORE PER CIASCUN LOTTO - FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA PER IL COMUNE DI BOLOGNA. - RICHIESTA DI CHIARIMENTI.

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si comunica che alla richiesta di informazioni pervenuta sia tramite fax che e-mail il 10 aprile 2013, viene data la seguente risposta:

DOMANDA:

In riferimento all'art. 5 del disciplinare "*....I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo dovranno fornire indicazione dell'assunzione delle quote percentuale del rischio e della quota di partecipazione al raggruppamento nell'istanza di partecipazione, nello spazio riservato ai raggruppamenti e in base a quanto dichiarato nell'istanza di partecipazione dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente....*" si richiede quanto segue:

- La quota di partecipazione al raggruppamento di ogni azienda è da intendersi semplicemente come "parte di attività" in capo ad ogni azienda oppure dovranno effettivamente corrispondere alle quote percentuali di fatturato di ogni azienda? In questo caso tali percentuali dovranno essere riportate anche nell'offerta economica ?

RISPOSTA:

Tenuto conto :

- della nuova formulazione dell'art. 37 comma 13 del D.Lgs 163/2006 modificato dalla legge 135/2012 di conversione del D.L. 95/12, in base alla quale per forniture e servizi non è più necessaria nei raggruppamenti temporanei di impresa la corrispondenza fra la quota di partecipazione al raggruppamento e la percentuale di prestazioni eseguite;
- delle modifiche apportate al disciplinare in quanto ci siamo accorti della presenza di refusi alcuni dei quali proprio all'art. 5 (vedasi sostituzione del file effettuata in data 28 marzo ore 16,45 sul sito del committente) e che quindi ora il passaggio riportato nella richiesta di chiarimento risulta così definito "*.....I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo dovranno fornire la quota di partecipazione al raggruppamento nell'istanza di partecipazione, nello spazio riservato ai raggruppamenti e le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese nell'offerta tecnica.*"

"la quota di partecipazione al raggruppamento di ogni azienda" potrebbe corrispondere alla "parte di attività in capo ad ogni azienda", ma non è più un obbligo che la percentuale di prestazioni eseguite sia la stessa della partecipazione al R.T.I., quindi siamo ad escludere "che dovranno effettivamente corrispondere alle quote percentuali di fatturato di ogni azienda."

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Alessandra Biondi

